DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

(2009/589/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Polonia,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [1], che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede una decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio [2] stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4) La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l'efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre tenute pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5) L'articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell'articolo 104, paragrafo 3 del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell'articolo 104, paragrafo 4 del trattato, è giunta alla conclusione che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Polonia il 24 giugno 2009 [3].

(6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Polonia, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7) Secondo i dati comunicati dalle autorità polacche nell'aprile 2009 nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo pubblico in Polonia ha raggiunto il 3,9 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, il disavanzo non è determinato da un evento inconsueto ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso non è neanche determinato da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nonostante un rallentamento della crescita al 3,3 % su base annua nell'ultimo trimestre del 2008, che ha influito sul gettito delle entrate in tale trimestre e ha reso ancora peggiore del previsto la situazione del disavanzo, la crescita globale del PIL si è attestata nel 2008 al livello ancora relativamente importante del 4,9 %.

Si ritiene che la crescita potenziale del PIL sia dell'ordine del 4 ½ % e il divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale abbia raggiunto all'incirca il 3 ½ % del PIL potenziale, il che indica una congiuntura favorevole. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 6,6 % del PIL nel 2009 e, nell'ipotesi di politiche invariate, il 7,3 % nel 2010 a fronte di una contrazione del PIL dell'1,4 % nel 2009 e a una crescita del PIL dello 0,8 % nel 2010. Il disavanzo aumenterà nel 2009 anche secondo le

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[2] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.
[3] Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Polonia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=m2

previsioni delle autorità polacche, che il 22 giugno 2009 hanno annunciato che il disavanzo pubblico potrebbe superare in misura significativa il 4,6 % del PIL previsto per l'anno in corso nella comunicazione inviata nella primavera 2009 nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi [1]. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è dunque soddisfatto.

(8) Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche resta inferiore al 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 47,1 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, a causa degli elevati disavanzi attesi è probabile che, nell'ipotesi di politiche invariate, il debito pubblico raggiunga il 60 % circa nel 2010.

(9) In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il deterioramento temporaneo della posizione di bilancio determinato dall'attuazione di queste riforme risulti chiaramente accresciuto, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità polacche, i costi netti di questa riforma erano pari al 2,9 % del PIL nel 2008 e saliranno al 3,2 % del PIL nel 2009, come rammentato dalle autorità polacche nella lettera del 22 giugno. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e soltanto se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento. Poiché il disavanzo non rimane prossimo al valore di riferimento nel periodo 2008-2010, il costo della riforma delle pensioni non può essere preso in considerazione.

(10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Polonia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

[1] Lettera del ministro delle Finanze, signor Rostowski, al commissario Almunia.